



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 25/01/2022

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO
(ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2022**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **25** del mese di **gennaio**, alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco		X
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali.

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio.;

Visto l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Visto l'art.169 del TUEL nel testo sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 che demanda all'organo esecutivo la deliberazione del Piano esecutivo di gestione – PEG- in termini di competenza, stabilisce che il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; dispone inoltre che nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto e le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157; dispone ancora che il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione – DUP - ; viene prescritto, infine, che al PEG sia allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e che allo stesso siano, altresì, unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Visto l'art.4 “ ciclo di gestione della performance” del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. Il quale al comma 2 indica le fasi del ciclo, e specificamente:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Visto, altresì il successivo art. 5 del succitato D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. che, al comma 1 ter così recita:” Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”, in considerazione, anche dell'inderogabilità del principio di correlazione tra l'erogazione di premi incentivanti a prefissati obiettivi soggetti a valutazione.

Considerato che il comma 8 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i. “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” dispone che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Visto inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, e in particolare:

- l'articolo 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;
- l'articolo 11, comma 17, il quale prevede che *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9”*;

Richiamato integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto, per l'esercizio provvisorio 2022 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità 2022, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Preso atto che la nuova struttura del bilancio risulta adeguata alla classificazione prevista ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011.

Richiamato, altresì, il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario .

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- a) dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;
- b) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

Ritenuto, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente.

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il P.E.G. provvisorio entrate ed uscite anno 2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che a norma del comma 3 bis dell'art.169 del TUEL il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, dello stesso T.U.E.L. e il piano della performance di cui all'art.10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili interessati sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese resa nelle forme di legge ,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono riportate anche se materialmente non trascritte:

1) Di approvare sino all'approvazione del nuovo Bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. costituito dai seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

a) assegnazione dotazioni finanziarie mediante l'individuazione delle risorse e dei capitoli assegnati a ciascuna Area (all.A) ,

b) Piano della performance 2022 di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 (all. B), con individuazione degli obiettivi e delle attività specifiche per singola Area - cosiddetto Piano degli obiettivi (PDO – allegato n.1 al piano della performance) di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000 ed organigramma dell'Ente per l'individuazione del personale assegnato a ciascuna area dell'Ente- (allegato n.2 al piano della performance).

2) Di autorizzare i responsabili di Area ad effettuare variazioni compensative, nell'ambito dei capitoli assegnati, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, come risultanti dal P.E.G. provvisorio entrate ed uscite anno 2022 allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

3) Di assegnare ai Responsabili di settore, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG, dando atto che:

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi .

3) Di dare atto che, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 ed ai correlati strumenti di programmazione, potrà procedersi successivamente , in sede di adozione del Piano esecutivo di gestione 2022/2024 all'integrazione/individuazione di ulteriori obiettivi gestionali.

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area e al Nucleo di Valutazione.

4) Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere i conseguenti adempimenti , ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento nella pertinente sezione di “ Amministrazione Trasparente” - “Performance”.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2022

Consiglio Comunale

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL
D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2022**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 25/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 25/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F.to Dott. Vincenzo Serrao


► Il Segretario Comunale

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1484.

Data 18/02/2022



► Il Responsabile

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18/02/2022



► Il Responsabile

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 18/02/2022

**Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella**
